



Città di Castellammare del Golfo

SETTORE IV

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: indicazioni su procedure autorizzativi scarichi acque reflue.

Premesso:

- che il Comune di Castellammare del golfo ad oggi è ancora fornito di un vecchio regolamento del servizio delle fognature approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/01/1988;
- che le pubbliche fognature esistenti appartengono alla prima categoria (art. 5 LR 27/86) nelle quali convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili o a questi assimilabili, i cui reflui in ingresso all'impianto di depurazione e all'uscita dell'emissario, per le sostanze biodegradabili non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro dalla tabella 1 allegata alla LR 27/86.
- che successivamente con determinazione del responsabile del III settore n. reg. gen. n. 773 del 21-06-2007 sono state determinate le procedure per il controllo e rilascio delle autorizzazioni allo scarico, degli allacciamenti nella pubblica fognatura, i diritti istruttori e di allacciamento, gli schemi di domanda, l'istituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del capo del III settore per la pianificazione, controllo dei sistemi fognari, rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- che l'art. 124, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 prevede che il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle Regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
- che la Regione Sicilia non ha adeguato la propria normativa alle novità introdotte dal D.Lgs. 152/2006, pertanto le modalità di autorizzazione allo scarico nella nostra Regione trova piena applicazione la Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986;
- che in campo ambientale non vige la procedura SCIA ;
- che con l'approvazione dei moduli unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate è stata istituita la SCIA per l'attivazione allo scarico in fognatura delle acque reflue assimilate alla acque reflue domestiche;
- che l'autorizzazione allo scarico costituisce elemento indispensabile per la presentazione SCA;
- che con il D.P.R. 13/03/2013, n° 59 -è stato emanato il "Regolamento recante la Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), a norma dell'articolo 23 del decreto legge 09 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 aprile 2012, n° 35";
- che con la suddetta norma, quindi, le piccole e medie imprese con meno di 250 lavoratori ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di "impianti" non soggetti ad A.I.A. ma comunque sottoposti alle disposizioni previste nel decreto legislativo n° 152/2006, sono tenute a presentare le istanze di rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) esclusivamente – informaticamente – per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove insite l'attività da autorizzare;
- che il S.U.A.P. trasmettere – successivamente agli Organi indicati dalle rispettive normative le istanze, ottenere i pareri ed infine – eventualmente – rilasciare le autorizzazioni.



Città di Castellammare del Golfo

Per quanto sopra si ritiene necessario fornire un supporto al fine di poter determinare e stabilire una linea guida al personale di questo Ente che si occupa di autorizzazione allo scarico e AUA. Si precisa che nel disporre tali indicazioni, si è cercato di essere il più possibile aderente alle norme.

NORME DI RIFERIMENTO

L.R. 27/86 e s.m.i.- Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977 n°39 e s.m.i dicembre 1998, n. 88.

Circolare ARTA 10 Aprile 1987 n°14854: Legge regionale 15 maggio 1986 n°27 art.24- scarichi degli insediamenti civili esistenti- modalità di smaltimento dei reflui sul suolo- realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri.

Circolare ARTA 04 aprile 2002 n°19906: Direttive in merito alla applicazione del D.Lvo 152/99 e smi, ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione Siciliana.

Parere ufficio legislativo e legale prot.n°263.11.2006: Ambiente- gestione rifiuti e tutela acque D.Lgs n°152/2006- Applicabilità alla Regione Siciliana

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977 –

L.R. n°2 del 26.03.2002 art. 116 – Smaltimento Reflui

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In base al Parere ufficio legislativo e legale prot.n°263.11.2006: Ambiente- gestione rifiuti e tutela acque D.Lgs n°152/2006- Applicabilità alla Regione Siciliana ed alla circolare dell'ARTA del 04 Aprile 2002 trova applicabilità in Sicilia il quadro normativo regionale non in contrasto con il D.lvo 152 /1999(trasfuso con modifiche nel D.L.vo 152 /2006.)e le norme che discendono da direttive comunitarie.

DPR n. 19/10/2011 n.227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

DPR n. 59/2013 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale

Circolare ARTA 10 aprile 2014 n°16938: Autorizzazione Unica Ambientale .Chiarimenti a seguito della legge regionale 24/03/2014 n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle



Città di Castellammare del Golfo

città metropolitane .

Circolare ARTA 04 agosto 2014 n°36570: Chiarimenti art. 40 LR 27/86

D.A. n. 597/GAB. Del 16/12/2015 atto di indirizzo sulle competenze AUA comune e asp

*D.Lgs 25/11/2016 n. 222 : Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività' (SCIA)*

*Deliberazioni di Giunta Regionale in esecuzione al decreto legislativo 30/06/2016 n.126 per
l'approvazione moduli unificati e standardizzati, in materia di attività commerciali e assimilate*



Città di Castellammare del Golfo

Scarichi in Fognatura di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche :

DPR 227/2011 - Allegato "A" :

- Tabella 1 :criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche;*
- Tabella 2 : Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.*

*In base al suddetto quadro normativo l'attivazione degli scarichi in fognatura di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, per le attività elencate nella Tabella 2 allegata al DPR 227/2011, avverrà a mezzo **SCIA**, che verrà trasmessa agli uffici competenti, la cui efficacia potrà dipendere dall'ottenimento di visti e/o nulla-osta anche da settori del Comune diversi da quello nel quale è incardinato il Suap, nel rispetto delle norme sulla conferenza di servizi in modalità asincrona e/o simultanea. Tale procedura verrà applicata per edifici o attività avente consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. sia a quelli superiore a 50 vani o a 5000 mc.*

*I limiti di accettabilità delle acque immesse in fognatura , dovranno rispettare per regolamentazione comunale i valori della tabella **Tab. 1 allegata alla L.R. 27/86**. Mentre i limiti per l'ammissibilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili sono quelli previsti dalla **Tab. 1 allegata al DPR 227/2011 (ex Tab. 8 allegata alla L.R. 27/86, e, per i parametri non previsti, fra quelli di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs 152/06)**.*

La segnalazione consente di mantenere lo scarico in esercizio per un periodo di quattro anni. Almeno sei mesi prima della scadenza, la ditta dovrà provvedere ad inoltrare la nuova segnalazione (SCIA). Lo stesso potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione in assenza di atti interdittivi emessi dall'autorità comunale e se la segnalazione di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Qualunque variazione quali-quantitativa e/o delle modalità di smaltimento del refluo, della titolarità, nonché il cambiamento di destinazione d'uso dell'immobile, comporterà l'automatica decadenza della presente e l'obbligo della presentazione di nuova segnalazione.

I diritti di segreteria e istruttori sono quelli di cui alla tabella "A" allegata alla Delibera di Consiglio N. 88 del 04/07/2011

i diritti di allaccio sono quelli stabiliti con determinazioni del responsabile del III settore n. 157 di reg. generale del 21-06-2007.



Città di Castellammare del Golfo

Scarichi in zone non servite di pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche :

-Trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, per un carico inquinante inferiore a 50 A.E. ovvero per insediamenti inferiori a 50 vani o inferiori a 5000 mc.

con riguardo allo scarico su suolo l'art. 100 comma 3 del D.L.vo 152/2006 prevede che per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

L'art. 101 del suddetto D.Lvo 152/2006 stabilisce il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione, per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3.

Il D.Lvo 152/2006 per gli scarichi su suolo aventi un carico inquinante inferiore a 50 A.E. non detta alcuna specifica norma a riguardo .

Pertanto in base al suddetto quadro normativo per gli scarichi eventi un carico inquinante inferiore a 50 A.E., ovvero inferiore a 50 vani o 5000 mc (scarichi classe A-L.R. 15/86) relativi ad edifici isolati trovano applicazione le norme regionali e quindi la L.R. 27/86 che fa riferimento per il caso in trattazione all'allegato 5 del C.I.T.A.I del 4 febbraio 1977.

*L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico per tale fattispecie rimane quella individuata dalla L.R: n°27/86 secondo quanto normato dall'art.40 della stessa (circolare ARTA 04.aprile 2002). Le acque reflue domestiche che sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art.74 lett.g D.Lvo 152/2006) e quelle assimilate a domestiche provenienti da insediamenti produttivi (Tab. 2 allegata al DPR 227/2011) aventi un carico inquinante contenuto entro i limiti di cui della **Tab. 1 allegata al DPR 227/2011 (ex Tab. 8 allegata alla L.R. 27/86, e, per i parametri non previsti, fra quelli di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs 152/06).***

In base al suddetto quadro normativo l'attivazione degli scarichi su suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, dovrà essere autorizzata con atto esplicito.



Città di Castellammare del Golfo

Le richieste di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, devono contenere relazione idrogeologica ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977."

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, previa comunicazione da presentare almeno sei mesi prima della scadenza con allegata dichiarazione resa sotto forma di atto notorio a cura del titolare dello scarico, attestante la assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.

Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

VASCHE A TENUTA

1. Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente (D.lvo 152/2006 e succ. modif. e integr.) per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato.



Città di Castellammare del Golfo

trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura, per edifici ad abitazione o attività produttiva o di servizi aventi consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc.

*Per gli scarichi appartenenti a tale categoria adibiti ad abitazione od attività produttiva o di servizi di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc , che diano origine a scarichi terminali derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e quindi classificabili come “acque reflue domestiche” elencate nella tabella 2 allegata del D.P.R. 19/10/2011 n.227, e tutti gli insediamenti produttivi i cui scarichi classificabili come “acque reflue domestiche” abbiano recapito separato dagli scarichi classificabili come “acque reflue industriali”, possono essere adottati sistemi di trattamento e smaltimento previste dall'allegato 5 delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, per come previsto dall'art. 28 e 29 della L.R. n. 27/86 **previo parere favorevole dell' A.R.T.A. (parere ex art. 40 della L.R. 27/865 – Subentro nella competenza all'ex C.P.T.A.)***

*L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico per tale fattispecie rimane quella individuata dalla L.R: n°27/86 secondo quanto normato dall'art.40 della stessa (circolare ARTA 04.aprile 2002).Le acque reflue domestiche che sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art.74 lett.g D.Lvo 152/2006) e quelle assimilate a domestiche provenienti da insediamenti produttivi (Tab. 2 allegata al DPR 227/2011) aventi un carico inquinante contenuto entro i limiti di cui alla **Tab. 1 allegata al DPR 227/2011 (ex Tab. 8 allegata alla L.R. 27/86, e, per i parametri non previsti, fra quelli di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs 152/06.***

In base al suddetto quadro normativo l'attivazione degli scarichi su suolo di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, verrà autorizzata con atto esplicito da parte dell'ufficio competente (Sue :edilizia privata – Suap: edilizia produttiva) , e previo parere favorevole dell' A.R.T.A. (parere ex art. 40 della L.R. 27/865 – Subentro nella competenza all'ex C.P.T.A.).

Le richieste di rilascio dell'autorizzazione alla scarico, devono contenere relazione idrogeologica ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI)del 4 febbraio 1977.”



Città di Castellammare del Golfo

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, previa comunicazione da presentare almeno sei mesi prima della scadenza con allegata dichiarazione resa sotto forma di atto notorio a cura del titolare dello scarico, attestante la assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.

Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.



Città di Castellammare del Golfo

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59

Con il D.P.R. 13/03/2013, n° 59 – è stato emesso il “Regolamento recante la Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), a norma dell’articolo 23 del decreto legge 09 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 04 aprile 2012, n° 35”.

Con la suddetta norma, quindi, le piccole e medie imprese con meno di 250 lavoratori ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. ma comunque sottoposti alle disposizioni previste nel decreto legislativo n° 152/2006, sono tenute a presentare le istanze di rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) esclusivamente – informaticamente – per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove insite l’attività da autorizzare.

E’ competenza, infatti del S.U.A.P. trasmettere – successivamente agli Organi indicati dalle rispettive normative le istanze, ottenere i pareri ed infine – eventualmente – rilasciare le autorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra esposto si è ritenuto necessario fornire al personale di questo Ente che si occupa di questa nuova competenza, delle indicazioni relative alle attività per le quali sia obbligatorio richiedere l’AUA.

CHE COS’E’ L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

L’articolo 2 del D.P.R. n° 59/2013 chiarisce che si intende per:

- a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3;*
- b) Autorità competente: la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale;*
- d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle*



Città di Castellammare del Golfo

prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) sportello unico per le attività produttive (Suap): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

L'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 individua i seguenti casi in cui occorre presentare domanda di autorizzazione unica ambientale :

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- Utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- Emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi (decreto 9 agosto 2007 – GURS 43 del 14 settembre 2007);*
- Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (decreto 9 agosto 2007 – GURS 43 del 14 settembre 2007);*
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95;*
- Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/92;*
- Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'art. 215 del D.Lgs. 152/06 e smi;*
- Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi;*

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.



Città di Castellammare del Golfo

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Non può, invece, richiedersi il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale l'A.U.A. nei seguenti casi :

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui all'allegato VIII parte II del decreto legislativo n° 152/2006

Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) allorché tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale

- *Per i reflui zootecnici in zone non vulnerabili da nitrati valgono le norme del decreto interassessoriale 17/01/2007 con un quantitativo di azoto al campo non superiore a 3000 Kg con la sola dichiarazione da inviare ai Sindaci dei comuni interessati e all' ARTA, all'ARPA e Libero Consorzio Provinciale di Trapani.*

- *Gli scarichi di acque reflue industriali per i quali sia accertata la impossibilità tecnica o la eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali possono recapitare sul suolo nel rispetto di quanto riportato al punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e alle seguenti condizioni:*

-i reflui da smaltire devono essere conformi ai limiti tabellari della tabella 4 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006;

-è vietato lo scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006;

-lo scarico viene autorizzato in AUA previo pareri dell'ARTA e dell'ARPA .



Città di Castellammare del Golfo

DA CHI DEVE ESSERE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Alla luce di quanto esposto sebbene , data la complessità della materia e la molteplicità delle normative vigenti di riferimento e al fine di non appesantire gli adempimenti amministrativi sulle piccole attività commerciali, le quali sono soggette esclusivamente all'attivazione dello scarico , si ritiene che l' AUA vada richiesta in maniera obbligatoria:

- per tutte le attività che necessitano di più autorizzazioni tra quelle previste nell' A.U.A. nell'ambito del *D.P.R. 13/03/2013 n° 59* ;
- per le attività che non possono applicare le disposizioni di semplificazione in materia di inquinamento acustico art. 4 DPR 227/2011;
- per le imprese comprese nella classe C art. 23 LR 27/86;
- per gli insediamenti industriali che non recapitano in pubblica fognatura;
- per le autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 D.Lgs del 27/01/1992 n. 99;
- per tutte le attività che non rientrano nella Tabella 2 allegata al D.P.R. 19/10/2011 n.227;

Castellammare del Golfo, lì 03/12/2021